Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "*Alessandro Manzoni*"

Via delle Rimembranze, 34/36 - 20088 Rosate (Mi) - Tel.02.90848867 - e-mail: miic87600l@istruzione.it

Ai Genitori
A Docenti
Sito scuola
della scuola secondaria I grado

Oggetto: Validità anno scolastico 2017-18 per la valutazione degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado (limite massimo ore di assenza)

- VISTO l'art. 11 comma 1 del D.Lgs 19/02/04;
- VISTO l'art. 2, comma 9 del DPR n.122/2009;
- PRESO ATTO della circolare n. 20 del 04/03/2011;
- VISTO l'art. 5 del D.lgs 62/2017 "Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado";
- VISTA la delibera del Collegio docenti del 28 novembre 2017;
- VISTI i tempi scuola del nostro istituto;
- TENUTO CONTO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni in relazione all'orario personalizzato di ogni alunno;

si informa

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2017-18, è fissato nella seguente tabella:

Classi	Ore settimanali	Settimane	Monte ore annuo	N. ore minimo presenze	N. ore massimo assenze
Tempo normale	30	33	990	742	248
Tempo prolungato	36	33	1188	891	297
Tempo normale no IRC/no AR	29	33	957	718	239
Tempo prolungato no IRC/no AR	35	33	1155	866	289

Il docente coordinatore di classe verifica periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da poter fornire un'informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell'anno scolastico.
Costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità che hanno questi ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dall' 11.09.2017 (data di inizio delle lezioni dell' a. s. 2017-18) al 8 giugno 2018 (data di termine delle lezioni) ed è comprensivo dei giorni di assenze e delle entrate in ritardo e delle uscite anticipate.

L'art. 5 c. 2 del D.lgs 62/2017 prevede che possano essere stabilite deroghe, deliberate dal Collegio Docenti.
La deroga è prevista per assenze debitamente documentate. Non verranno considerate nel calcolo delle assenze quelle degli studenti che usufruiscano di leggi relative alle disabilità.
Le tipologie di assenza, ammesse alla deroga, riguardano:

- i motivi gravi di salute adeguatamente documentati con certificato medico che attesti l'inizio e la fine della malattia;
- le terapie saltuarie e/o ricorrenti programmate documentate con certificato medico che attesti l'inizio e la fine della cura o terapia;
- i motivi personali e/o di famiglia, eccezionali e documentati riconducibile ad eventi eccezionali.

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura o in istruzione domiciliare, seguano momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009).

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza e la conseguente mancanza di elementi utili per la valutazione comportano l'ESCLUSIONE finale dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Bonecchi
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993